



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 76 – 14 GIUGNO 2024

Riunione del 12 Giugno 2024

77.23.24 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Sig. S. M.**
- **Sig. FUSARO Lucio** n.q. di Presidente p.t. della S.S. POWER VOLLEY Milano 2.0 SSDRL
- **S.S. POWER VOLLEY Milano 2.0 SSDRL** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente relatore
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 67/23-24, la Procura Federale chiedeva al Tribunale Federale di instaurare un procedimento disciplinare nei confronti dei tesserati:

- **Sig. S. M.**, *“per aver violato, ex artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 9 e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 19 e 30 del R.A.T. e artt. 1, 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale, la normativa FIPAV in materia di tesseramento e vincolo sportivo, avendo svolto la propria prestazione sportiva in favore della POWER VOLLEY MILANO 2.0 S.S.D.R.L. senza previamente ottenere il nulla osta dal proprio sodalizio e, quindi, nella consapevolezza di non poterlo fare stante l’esistenza del vincolo sportivo con quest’ultimo”*;

- **Sig. FUSARO LUCIO nella Sua qualità di Presidente pro tempore della Power Volley Milano 2.0 S.S.D.R.L.:** *“per aver violato, ex artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 9 e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 19 e 30 del R.A.T. e artt. 1, 74 e 75 del Regolamento Giurisdizionale, la normativa FIPAV in materia di tesseramento e vincolo sportivo, essendosi avvalso della prestazione sportiva dell’atleta Sig. M. S. senza previamente procedere alla procedura di tesseramento e ciò nella consapevolezza di non poterlo fare stante l’esistenza del vincolo sportivo di quest’ultimo con la Volley Meta A.S.D.”*;

- **POWER VOLLEY MILANO 2.0 S.S.D.R.L.** **in persona del Presidente pro tempore Sig. Fusaro Lucio:** *“per aver il proprio presidente violato, ex artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento*





Sportivo del CONI, artt. 9 e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 19 e 30 del R.A.T. e artt. 1, 74 e 76 del Regolamento Giurisdizionale, la normativa FIPAV in materia di tesseramento e vincolo sportivo, essendosi avvalso della prestazione sportiva dell'atleta Sig. S. M. senza previamente procedere alla procedura di tesseramento e ciò nella consapevolezza di non poterlo fare stante l'esistenza del vincolo sportivo di quest'ultimo con la Volley Meta A.S.D.":

Il Tribunale Federale disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 12 Giugno 2024 in videoconferenza.

Alla predetta udienza si collegavano, per la Procura, l'Avv. Andrea Gentile, e per gli incolpati il difensore nominato Avv. Massimo Della Rosa unitamente all'atleta S. M.

Il Procuratore Federale, dopo illustrazione dell'atto di deferimento, concludeva per la dichiarazione di responsabilità disciplinare degli incolpati proponendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre a carico dei Sig.ri S. M. e Sig. Lucio Fusaro, nella Sua qualità di Presidente pro tempore della Power Volley Milano 2.0 S.S.D.R.L., e per la multa di Euro 300,00 a carico del sodalizio.

Il legale degli incolpati, Avv. Massimo Della Rosa, illustrava le difese riportandosi integralmente alle deduzioni svolte nelle memorie difensive in atti ed alla documentazione prodotta a corredo delle stesse, insistendo nelle rassegnate conclusioni.

il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Udito il difensore degli incolpati e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Preso atto delle memorie difensive depositate dagli incolpati e della documentazione del procedimento;

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La fattispecie all'esame trae origine dall'esposto inoltrato in data 30 Gennaio 2024 dal Sig. Pasquale Scala, nella Sua qualità di Presidente *pro tempore* della Volley Meta A.S.D., il quale portava a conoscenza della Procura Federale Fipav alcuni fatti ritenuti di rilevanza disciplinare nei confronti del proprio atleta, S. M., per aver quest'ultimo asseritamente partecipato con i giocatori della POWER





VOLLEY MILANO 2.0 S.S.D.R.L. ad un allenamento c.d. rifinitura svoltosi in data 27 gennaio 2024 all'Unipol Arena di Bologna, in preparazione della semifinale di Coppa Italia.

All'esito dell'esposto acquisito e della relativa integrazione ulteriormente acquisita dall'esponente, la Procura Federale Fipav, ritenuti sufficientemente provati gli elementi di colpevolezza e di possibile rilevanza disciplinare a carico degli incolpati, anche sulla base dei documenti video e fotografici acquisiti, esaurita così la fase istruttoria, inviava rituale comunicazione di conclusione delle indagini all'esito della quale perveniva da parte dell'Avv. Massimo Della Rosa, quale difensore nominato dagli incolpati, in data 14 Marzo 2024, apposita memoria difensiva corredata da documenti.

Nella predetta memoria il legale nominato contestava ogni addebito mosso nei confronti degli incolpati, evidenziando, nella sostanza: *a)* L'assoluta infondatezza del nuovo esposto presentato dalla Volley Meta A.S.D. che faceva seguito ad una serie di procedimenti caratterizzati da ostruzionismo e comportamento strumentale e affatto trasparente della ASD Volley Meta; *b)* La mancata partecipazione dell'atleta S. M. a qualsivoglia allenamento e/o rifinitura in data 27 Gennaio 2024, dovendosi ricondurre l'identità del soggetto raffigurato nelle fotografie e nel video che l'esponente aveva posto a base della sua denuncia ad altro atleta, L. C., che dall'inizio della stagione faceva parte del roster della Power Volley Milano, e non a S. M., di cui poteva negarsi ogni partecipazione sportiva al predetto evento; *c)* La assoluta infondatezza e mancanza di verosimiglianza delle censure mosse anche nei confronti del sodalizio Power Volley Milano che avrebbe pubblicato, per assurdo, nei propri canali social, in proprio danno, la documentazione fotografica e video posta a fondamento delle inveritiere accuse mosse dal sodalizio esponente;

La Procura Federale, ritenendo comunque sussistenti gli elementi di colpevolezza e di possibile rilevanza disciplinare a carico degli incolpati, li deferiva innanzi a questo Tribunale con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale

OSSERVA

il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato compiutamente la documentazione oggetto del presente procedimento nonché le deduzioni difensive svolte degli incolpati unitamente al supporto documentale da questi fornito, ritiene che gli elementi di colpevolezza posti a fondamento dell'azione disciplinare in oggetto non siano idonei ad integrare le violazioni contestate.

Invero, per quanto emerge dalla documentazione prodotta con l'esposto in stretta correlazione con quanto successivamente prodotto dalla difesa degli incolpati, non si ravvedono, con il sufficiente





grado di certezza necessario, elementi tali che possano confermare la condotta contestata all'atleta S. M. e, di conseguenza, al sodalizio Power Volley Milano ed al suo Presidente.

Infatti, a prescindere dalle risultanze e dai contenuti oggetto dei precedenti procedimenti che hanno visto coinvolti nel passato gli stessi interlocutori del procedimento oggi esaminato, si ritiene che non sia stata raggiunta adeguata prova in relazione all'identità dell'atleta o degli atleti che vengono raffigurati nella documentazione fotografica e video prodotta a corredo dell'esposto e della successiva integrazione, basati su evidenze fotografiche incerte o sfocate che non consentono di ottenere quel grado di convincimento comunque necessario davanti agli organi di giustizia sportiva.

Peraltro, risultano condivisibili al riguardo le deduzioni difensive svolte dagli incolpati, i quali hanno fornito, a corredo delle stesse, ulteriori elementi probatori (precedenti video e riproduzioni fotografiche) e l'esatta identità degli atleti effettivamente raffigurati o ripresi nei video, così da potersi smentire ogni certezza in capo all'accusa ed al sodalizio esponente sull'effettiva identità dei soggetti raffigurati o ripresi che non possono così essere ricondotti alla effettiva presenza dell'atleta S. M. Tali elementi, pertanto, non consentono al Tribunale di ritenere raggiunta adeguata prova in ordine alla potenziale partecipazione dell'atleta S. M. all'allenamento e/o rifinitura svoltosi in data 27 gennaio 2024 all'Unipol Arena di Bologna, in preparazione della semifinale di Coppa Italia, con la conseguenza che lo stesso dovrà andare esente da ogni responsabilità disciplinare in relazione al capo di incolpazione contestato.

Per le suesposte ragioni, anche il sodalizio incolpato ed il suo Presidente devono essere esonerati da ogni responsabilità disciplinare.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dispone il non luogo a sanzione a carico del tesserato S. M. e del tesserato Lucio Fusaro, nella sua qualità di Presidente della Power Volley Milano 2.0 S.S.D.R.L. nonché nei confronti del sodalizio Power Volley Milano 2.0 S.S.D.R.L., in persona del Presidente p.t.

Roma, lì 13 Giugno 2024.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 14 Giugno 2024

